

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALSECCHI Pasquale, TORELLI, ZONCA, NENNI Giuliana e BERMANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1966

Provvidenze sanitarie a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — I lavoratori che, per ragioni congiunturali o per altre ragioni, sono stati sospesi dal lavoro, hanno trovato nel Ministro del lavoro e nel Parlamento, umana comprensione che ha concesso loro, con le leggi 23 giugno 1964, n. 433 e 5 luglio 1965, n. 833, proroghe della assistenza della Cassa integrazione guadagni e di conseguenza dell'assistenza di malattia a carico degli Enti mutualistici.

L'ultima di queste proroghe, della durata di un anno ammette all'assistenza gli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto, fino al 30 giugno 1966, limite temporale di concessione.

Senonchè, il limite di un anno di proroga, ha tolto ad un certo numero di lavoratori che ne hanno già usufruito, le prestazioni della Cassa integrazione guadagni e quindi, quelli dell'assistenza di malattia, fin dal 31 dicembre 1965.

È evidente che criteri assistenziali o di sicurezza sociale suggerirebbero al legislatore di provvedere al ripristino integrale delle assistenze (integrazione più assistenza malattia) ai lavoratori che senza loro colpa sono venuti a trovarsi in queste condizioni.

E volentieri io avrei presentato ai colleghi senatori una iniziativa di proroga dei provvedimenti del 1964 e 1965. Senonchè la gestione Cassa integrazione guadagni, dopo le provvidenze adottate ed erogate, non ha più capacità erogative ulteriori. Ma credo inconcepibile privare i lavoratori che si trovano sospesi dal lavoro, delle assistenze sanitario-mutualistiche che sono una esigenza primaria per tutti, ed in particolare per quelli che hanno visto esaurite le loro fonti di reddito e di sostentamento.

Vorrei permettermi di ricordare, a solo titolo indicativo, gli operai e gli impiegati del Gruppo dell'Acqua, le cui vicende hanno interessato tutto il Paese e lo hanno anche commosso, che col 31 dicembre hanno cessato di usufruire non soltanto dei benefici della Cassa integrazione ma anche dell'assistenza sanitaria.

Io credo che sia dovere di questa nostra comunità nazionale, ripristinare almeno il diritto all'assistenza sanitaria di questi e di altri lavoratori, in attesa di poter fare di più e di meglio, non appena la Cassa integrazione guadagni ne abbia le disponibilità.

Comprendo le posizioni dell'INAM, chiamato ad assumere spese alle quali non cor-

rispondono introiti contributivi. Lo Stato dovrebbe provvedere a colmare le differenze, e il Ministero del lavoro ha presentato il disegno di legge n. 1445 che, se approvato come credo, devolve all'INAM contributi già attribuiti all'INPS, in misura assai superiore all'onere che il presente provvedimento accolla all'INAM medesimo.

Non possiamo lasciare scoperto un settore sanitario che non può essere differenzialmente coperto che con quanto intende disporre il presente disegno di legge.

Perciò sono certo che gli onorevoli colleghi senatori vorranno confortare col loro voto l'approvazione di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai lavoratori sospesi dal lavoro (e ai loro familiari) che abbiano cessato di fruire dei benefici concessi dalla Cassa integrazione guadagni per effetto di scadenze legislative (legge 23 giugno 1964, n. 433, legge 5 luglio 1955, n. 833) è concessa l'assistenza mutualistica sanitaria, generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera, con le norme in vigore per i lavoratori occupati, fino al 31 dicembre dell'anno corrente.

Art. 2.

Le spese sostenute dall'INAM per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo precedente saranno tenute in apposita evidenza e rimborsate all'INAM stesso, al termine dell'esercizio finanziario, dalla Cassa integrazione guadagni gestita dall'INPS.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.